

## IL RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI.

Il ravvedimento consente quindi al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni ed irregolarità commesse beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, se:

- a) il contribuente si attiva spontaneamente per rimuovere l'errore o l'omissione;
- b) la violazione non è già stata constatata;
- c) non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'interessato non abbia avuto formale conoscenza.

### Tipologie di ravvedimento

#### Prima fattispecie:

#### **OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO REGOLARIZZATO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA (art. 13, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 472/1997)**

La prima fattispecie di ravvedimento prevede il **pagamento dell'imposta nei trenta giorni** decorrenti da quello di scadenza stabilito dalla legge. Per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare entro i trenta giorni:

- a) **l'imposta dovuta;**
- b) **gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data in cui si provvede al versamento in sede di ravvedimento;
- c) **il 3,75% (1/8 del 30%) a titolo di sanzione ridotta** sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposto

Il **pagamento cumulativo di imposta, sanzioni ed interessi** va effettuato mediante lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l'ICI in auto-tassazione.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del bollettino di conto corrente, deve essere barrata la casella "ravvedimento", indicando, nelle caselle relative agli immobili a cui si riferisce il pagamento, l'importo corrispondente alla sola imposta. La somma complessiva da versare deve invece comprendere, oltre all'imposta dovuta, anche la sanzione ridotta applicabile e gli interessi.

#### Seconda fattispecie:

#### **OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO REGOLARIZZATO SUCCESSIVAMENTE A 30 GIORNI DALLA SCADENZA (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997)**

La seconda fattispecie di ravvedimento prevede il **pagamento dell'imposta con ritardo superiore a trenta giorni** ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare entro il predetto termine:

a) **l'imposta dovuta**

b) **gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data in cui si provvede al versamento in sede di ravvedimento;

q **il 6% (1/5 del 30%) a titolo di sanzione ridotta** sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposto.

Il **pagamento cumulativo di imposta, sanzioni ed interessi** va effettuato con le stesse modalità indicate nella «prima fattispecie».

### **Terza fattispecie:**

#### **INFEDELE O INESATTA DICHIARAZIONE ICI (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997)**

La terza fattispecie di ravvedimento prevede la **presentazione di dichiarazione integrativa di precedente dichiarazione che il contribuente abbia ritenuto "infedele o inesatta"**, determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica. Per perfezionare il ravvedimento bisogna entro il predetto termine:

- a) **pagare l'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione integrativa tardivamente prodotta;**
- b) **pagare gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale vigente in ciascun periodo** con maturazione giorno per giorno dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data in cui si provvede al versamento in sede di ravvedimento;
- c) **pagare il 10% (1/5 del 50%) a titolo di sanzione ridotta** sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione rettificativa e quella già versata alle prescritte scadenze;
- d) **presentare nel predetto termine la dichiarazione rettificativa** con allegata la fotocopia della ricevuta del **versamento cumulativo di imposta, sanzioni ed interessi** scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione"

Per eseguire il pagamento va utilizzato il bollettino postale di cui si è detto in precedenza. In questo caso va compilata esclusivamente la parte relativa all'importo complessivamente versato, al numero di conto corrente postale ed alla indicazione del competente concessionario della riscossione, alle generalità e codice fiscale del contribuente, al Comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco (C. Min.Fin. n. 184/E del 13/07/1998)

### **Quarta fattispecie:**

#### **OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI**

(art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 472/1997)

La quarta fattispecie di ravvedimento prevede la **presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla legge**. La riconduzione a tempestività della dichiarazione esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni di imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento.

Per perfezionare il ravvedimento bisogna entro il predetto termine:

- a) **pagare l'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta ;**
- b) **pagare gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data in cui si provvede al versamento in sede di ravvedimento;
- c) **pagare il 12,5% (1/8 del 100%) a titolo di sanzione ridotta** sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione tardivamente presentata e quella già versata alle prescritte scadenze (con un minimo di euro 6 anche se non risulta dovuta alcuna imposta). Il pagamento va effettuato con le stesse modalità indicate nella «prima fattispecie».
- d) **presentare nei predetti 90 giorni la dichiarazione tardiva** con allegata la fotocopia della ricevuta del versamento cumulativo di imposta, sanzioni ed interessi scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione"

Per eseguire il pagamento va utilizzato il bollettino postale di cui si è detto in precedenza. In questo caso va compilata esclusivamente la parte relativa all'importo complessivamente versato, al numero di conto corrente postale ed alla indicazione del competente concessionario della riscossione, alle generalità e codice fiscale del contribuente, al Comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco (C. Min.Fin. n. 184/E del 13/07/1998).

### **Effetti del ravvedimento operoso**

È importante ricordare che il ravvedimento operoso non solo consente di definire in via anticipata la violazione commessa.

Il contribuente che si ravvede autonomamente ed in assenza di un intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria beneficia di una sostanziale riduzione della sanzione, ma determina l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione dell'istituto della "recidiva della violazione" definita attraverso il ravvedimento operoso. Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, la violazione regolarizzata mediante l'istituto del ravvedimento operoso non costituisce un precedente rilevante in base al quale l'Ufficio può procedere all'aumento (fino alla metà) della sanzione inflitta in caso di accertamento di violazioni della stessa indole.

Ovviamente, dal ravvedimento operoso consegue pure l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997.